

Sul Piano di Costituzione di Condorcet. Qualche considerazione a margine

Abstract

Un ritorno d'interesse per i temi politico-istituzionali della Rivoluzione francese ha prodotto negli ultimi tempi una serie importante di studi, lasciando tuttavia aperte alcune domande: ci fu contaminazione tra i primi esperimenti costituzionali d'oltre Oceano e quelli del Vecchio mondo, tra le prime consultazioni referendarie nelle ex colonie e quelle progettate e celebrate in Francia? Per ragioni diverse ma egualmente rilevanti, tanto il piano delle pratiche quanto quello delle idee (cioè la difficile, per non dire impossibile trasposizione del pensiero rousseauiano) conducono alla figura e all'opera di Nicolas de Condorcet (1743-1794). Aspetti del suo progetto costituzionale repubblicano, in particolare di un «nuovo istituto di partecipazione popolare», sono al centro di questo contributo.

Condorcet – costituzione – repubblicanesimo – sovranità – istituto referendario

1. Il problema

È difficile che un autore, un tema, un soggetto affiori in modo del tutto nuovo, completamente sciolto da domande o prospettive per lo meno abbozzate in precedenza, e il “mio” Condorcet in buona sostanza lo conferma.

A prima vista l'ultimo dei *philosophes* – con il suo bagaglio di matematiche e un ruolo di primo piano nel grande evento rivoluzionario di fine secolo – sembrerebbe un personaggio del tutto eccentrico alle mie ricerche. Ha forse a che fare con le culture del contro-illuminismo? Con le reazioni volte ad arginare l'avvento della modernità politica? A parte il fatto di essere stato indicato come padre della parola *contro-rivoluzione* (secondo quanto scrisse Hannah Arendt parecchi anni fa¹), nessun altro elemento sembrerebbe provarlo. In effetti, per incontrare un punto di contatto – certo, labile e per di più indiretto – bisogna scavare a fondo in una delle forme reazionarie sopra evocate, vale a dire la declinazione napoleonica.

Si sa che questa vicenda ha un posto di tutto rilievo nel panorama degli studi: vuoi perché si è ripetuta in due stagioni (quella dello zio e quella del nipote), vuoi perché ha dato i natali a categorie performative per la politologia a venire (*bonapartismo*, e poi *cesarismo*), vuoi – e qui sta il punto di contatto – perché ha innovato in modo sostanziale le forme di legittimazione politica grazie a un inedito impasto di idee, pratiche e principi. Inedito ma anche informale, sicché occorrerà ancora qualche decennio prima che alla “cosa” sia affiancato un nome: se nella prima metà del secolo decimonono si rispolvererà un termine antico, *plebiscito*, negli anni Sessanta

¹ « Controrivoluzione – il termine è stato coniato da Condorcet nel corso della rivoluzione francese – è sempre rimasta legata alla rivoluzione, come la reazione è legata all'azione» (H. Arendt, *Sulla Rivoluzione* [1963], Torino, Einaudi, 2009, p. 11). In nota, la studiosa aggiunge che la parola compare nell'articolo *Sur le sens du mot révolutionnaire*, uscito sul primo numero del «Journal d'instruction sociale», il 1 giugno 1793. Ma occorrenze segnalate in tempi più recenti fanno oggi anticipare la datazione del termine per lo meno al 1790.

dell'Ottocento sarà la volta del lemma *referendum* (anche per prendere le distanze dalla seconda stagione bonapartista).

Il punto è proprio questo: l'interesse per Condorcet ha preso le mosse da un interrogativo sulle forme e i significati via via attribuiti all'istituto referendario. Alcuni anni fa, preparando un intervento sul tema, ho resistito alla "forza del pregiudizio", cioè alla tentazione di presentare la storia del plebiscito francese secondo una forbice originaria, dove «a un percorso democratico, inaugurato dal plebiscito indetto dai giacobini nell'estate del 1793», se ne sarebbe «contrapposto un altro, di segno autoritario, rispondente al progetto cui Bonaparte dette avvio con il colpo di stato di brumaio»². Un esame più attento di quelle pratiche mi ha portato a rigettare l'apparente semplificazione a favore di una lettura molto più unitaria, dato che il nocciolo della questione – in entrambi i casi – è riconducibile a forme di legittimazione della nuova leadership politica (la Montagna nel 1793, Napoleone Bonaparte in tre diverse occasioni).

Se l'apporto dei montagnardi va dunque ripensato come una falsa partenza, restano tuttavia aperte molte domande: dalla possibilità di una contaminazione tra le prime esperienze referendarie in materia costituzionale celebrate oltre oceano e la loro comparsa in Europa, alla difficile, ma sarebbe più giusto dire impossibile trasposizione del pensiero rousseauiano nel corso della rivoluzione. Tanto il piano delle pratiche quanto quello delle idee, per ragioni diverse ma egualmente pressanti, hanno finito per portare in primo piano la figura e l'opera di Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marchese di Condorcet (1743-1794).

2. La figura

È nel protetto di D'Alembert che è possibile trovare alcune risposte alle domande prima formulate anche in assenza di una costituzione con la c maiuscola: nel senso di una costituzione approvata da un'assemblea con funzioni costituenti, se non un vero e proprio un mandato.

A questo proposito c'è un elemento della sua biografia che è bene tenere presente: quando nell'ottobre del 1792 sarà eletto presidente del *Comité des Neuf*, il Comitato di costituzione della Convenzione³, Condorcet ha da poco compiuto 49 anni. Robespierre e Saint-Just, i leader di domani, ne hanno rispettivamente 34 e appena 25; «l'elegante Hérault de Séchelles»⁴, il regista della costituzione montagnarda, solo 33. Questo significa che il segretario perpetuo dell'Académie des Sciences, messo a confronto con i suoi antagonisti politici, impersona anche un surplus di esperienza, quantomeno sul piano biografico. Alle sue spalle, a dirla tutta, c'è una vita di studi e ricerche, di corrispondenze e frequentazioni, come prova l'ingente produzione a stampa che in pochi anni ha riversato, come un fiume in piena, nel dibattito pubblico francese.

La prima parte di questa produzione, antecedente la rivoluzione, è formata da interventi per lo più pubblicati sotto pseudonimo, secondo un'usanza comune nel secondo Settecento, quando si affrontavano temi particolarmente delicati. È quanto

² C. Cassina, *Parole vecchie parole nuove. Ottocento francese e modernità politica*, Roma, Carocci, 2007, p. 117.

³ Il Comitato ha un profilo particolarmente alto: oltre a Condorcet che lo presiede, ne fanno parte Sieyès, Pétion, Thomas Paine, Brissot, Vergniaud, Gensonné, Barère e Danton. Quest'ultimo non apporrà la propria firma al progetto finale, presentato alla Convenzione il 15 e 16 febbraio 1793.

⁴ L'espressione appartiene ai coniugi Badinter: «l'elegante Hérault de Séchelles, avvocato generale al Parlamento di Parigi, adepto delle idee novelle» (É. Badinter - R. Badinter, *Condorcet. Un intellectuel en politique*, Fayard n.e., Paris 1988, p. 297).

mostrano alcuni saggi i cui titoli parlano da soli: le *Reflexions sur l'esclavage des nègres* del 1781 anticipano la battaglia del movimento abolizionista che, in Francia, farà capo alla *Société des amis des noirs* fondata da Jacques Brissot; *Vie de Turgot*, apparso nel 1786, equivale a un'entrata di petto nel dibattito sulle riforme, dato che il testo prende posizione a favore del sistema turgotiano di una gerarchia di assemblee elettive; *De l'influence de la Révolution d'Amérique sur l'Europe*, uscito per la prima volta nel 1786, è un commento in presa diretta sulle vicende d'oltreoceano, a cui fanno da pendant le *Lettres d'un bourgeois de New-Haven à un citoyen de Virginie* del 1788 le quali, invece, suonano come una requisitoria contro gli americani, rei di aver adottato il modello montesquieuiano della bilancia dei poteri.

Questi primi interventi sono frutto degli *Sguardi dell'illuminista*, come titola una recente raccolta di scritti in lingua italiana⁵, cioè di uno spettatore attento e ben informato, sempre lucido e propositivo: come se stesse già pigiando sull'acceleratore di una rivoluzione che, tuttavia, è ancora lontana. Quando infine arriverà, nell'estate del 1789, le capacità di progettazione politico-sociale dell'ultimo degli illuministi conosceranno nuovo slancio: anche perché, accanto a un'attività pubblicistica crescente in maniera esponenziale – arricchita anche dall'affidamento di rubriche fisse e dal varo di nuove riviste (di cui si può tutt'al più ricordare un titolo in nota⁶) – e dopo l'*echec* agli Stati Generali, arriva, finalmente, l'ingresso ufficiale nell'arena politica.

La nuova pagina è scritta in tre tappe che equivalgono ad altrettante elezioni e a differenti fasi della rivoluzione: membro autorevole della Comune di Parigi al tempo dell'Assemblea Nazionale Costituente; deputato all'Assemblea Legislativa e presidente di quella *Commission des Vingt-et-un* che assume il potere esecutivo nel difficile passaggio dalla monarchia alla Repubblica; deputato alla Convenzione e presidente del *Comité des Neuf*, eletto nell'ottobre del 1792 per dare alla Francia una costituzione repubblicana. Ma non tutto quel che luccica ... dura.

Nonostante l'indubbia ascesa a posti chiave del processo rivoluzionario, la fase declinante della stella Condorcet comincia subito dopo la presentazione della «prima costituzione democratica del mondo»⁷. Di questo finale amaro merita ricordare alcuni passaggi strettamente intrecciati al destino, non mero amaro né meno beffardo, che attende il suo *Piano di Costituzione*.

I fatti sono noti. Il progetto, illustrato alla Convenzione il 15 e 16 febbraio 1793, non può essere discusso perché un decreto stabilisce una sorta di “fermo” di due mesi prima che se ne possa affrontare l'esame in aula. Al di là delle forme legali, dai pochi interventi sulla stampa e da qualche discussione nei club parigini si capisce che il progetto non è ben accolto, e difatti l'opinione pubblica oscilla tra gli estremi di un'indifferenza quantomeno imbarazzante e di una critica a tratti feroce. Non c'è dunque da stupirsi se a maggio, in sede di discussione, il frutto di mesi e mesi di lavoro sarà addirittura insabbiato. Ma la vicenda non si chiude lì. I montagnardi, che nelle giornate del 31 maggio e 2 giugno hanno preso il potere, e con esso anche il compito di

⁵ Condorcet, *Gli sguardi dell'illuminista. Politica e ragione nell'età dei lumi*, a cura di G. Durante, Bari, Dedalo, 2009.

⁶ «Nel febbraio del 1790 prende avvio sotto la sua direzione una delle iniziative editoriali più luminose di tutta l'epoca rivoluzionaria, la “Bibliothèque de l'homme public”, che intende proporsi come strumento di educazione politica in un momento in cui la nazione è impegnata nella ricerca di nuovi indirizzi sociali e istituzionali.» (C. De Boni, *Condorcet: l'«esprit général» nella rivoluzione francese*, Roma, Bulzoni Editore, 1989, p. 24).

⁷ Sto utilizzando il titolo di un capitolo con cui Jonathan Israel si riferisce alla costituzione della Montagna (cfr. Id., *La rivoluzione francese, Una storia intellettuale dei Diritti dell'uomo e di Robespierre*, Torino, Einaudi, 2015).

confezionare la costituzione repubblicana, se la sbrigano licenziando un testo che riecheggia in gran parte (forse troppo) il progetto del *Comité des Neuf*. Così, quando il sipario è ormai calato, Condorcet rialza la testa: non riuscendo a trattenere lo sdegno di fronte al fondato sospetto di un plagio, protesta ferocemente e accusa la Montagna in un *pamphlet* anonimo ma fin troppo facilmente riconducibile alla sua firma. Per sfuggire all'arresto infine decretato, passa gli ultimi mesi in clandestinità, nascosto in una dimora parigina in rue de Frassoyeurs, presso una donna che lo accoglie senza neppure chiederne il nome: è Madame Vernet. Lì trascorre mesi di angosciato sconforto che combatte lavorando alacremente: su consiglio della moglie, Sophie de Groucy, mette da parte un sofferto *Mémoire de justification* per dedicarsi a un progetto a cui pensa da tempo, il celebre *Esquisse d'un tableau historique sur les progrès de l'esprit humain*.

Ma il cielo su Parigi si sta incupendo. Misure sempre più severe lo inducono a lasciare casa Vernet per non prolungare il pericolo a cui espone la sua ospite. A fine marzo 1794 abbandona la città per cercare rifugio in campagna, presso la casa dei Suard, gli amici di sempre, i quali però non lo accolgono. Riconosciuto e arrestato, è rinchiuso in una prigione a Bourg-Égalité dove muore, il giorno seguente, in circostanze mai chiarite.

3. Il Piano di Costituzione

Vittima illustre di una rivoluzione a cui ha dedicato tutto se stesso, Condorcet è stato *homme de science* non meno che *homme de lettres*, politico dedito alla difesa dei diritti di ogni essere umano ma anche progettista dai tratti geniali e innovativi: la migliore attestazione restano gli ineguagliati *Cinq Mémoires sur l'instruction publique* (1791). Si aggiunga che la sua opera è tornata prepotentemente alla ribalta nelle celebrazioni del bicentenario dell'89, anche attraverso importanti progetti editoriali e di trasposizione in altre lingue. Molto è stato fatto, senza dubbio, ma ci sono ancora spazi d'intervento come mostra la parte più innovativa del *Piano di Costituzione* che ho curato per i tipi di Giappichelli editore.

A cosa alludo? All'*Esposizione dei principi e dei motivi del piano presentato alla Convenzione nazionale, dal Comitato di Costituzione*, un testo curiosamente "stracitato" ma non più pubblicato, né mai tradotto in lingua italiana. Nell'articolazione originaria del *Plan*, stampato per volere della stessa Convenzione, l'*Esposizione* precede il *Progetto di dichiarazione dei diritti naturali, civili e politici degli uomini* e il *Progetto di Costituzione francese*. Ora, se studiosi e studiosi ancor oggi ne riportano ampi passi, è perché è nell'*Esposizione* «che stanno le chiavi interpretative, il senso del disegno generale, le ragioni di scelte a prima vista bizzarre»⁸. Si tratta, insomma, di un testo imprescindibile per cogliere la filosofia che ha guidato i lavori del Comitato presieduto da Condorcet. Tra l'altro, sebbene spesso «citata, l'*Esposizione* non è (quasi) mai analizzata come testo a sé. È l'ancella della costituzione (l'ancella intelligente) a cui si ricorre continuamente in cerca di lumi, senza parlarne o parlandone poco»⁹. Nell'introduzione, non a caso, mi soffermo sulla forma, il linguaggio, la particolare struttura e naturalmente il contenuto di questo testo narrativo. Ma non voglio ripetermi, anche perché sono partita sollevando un doppio problema (ciò che oggi chiamiamo istituto referendario e l'eredità di Rousseau) e vorrei chiudere tornando ad esso.

⁸ C. Cassina, *Uno scienziato prestatato al costituzionalismo*, introduzione a Condorcet, *Piano di costituzione, 1793. Testi e contesto*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 26.

⁹ *Ibid.*

Per Condorcet l'istituto giuridico del referendum non rappresenta soltanto una delle forme attraverso le quali il popolo sovrano si può esprimere, né tanto meno deve essere inteso come un *escamotage* cui ricorrere per aggirare situazioni difficili o eccezionali. Questo nuovo «istituto di partecipazione popolare»¹⁰ (l'espressione è di Massimo Luciani) svolge un ruolo *pivotal* nell'economia del suo progetto, secondo una logica che non ha nulla di stra-ordinario e che nell'*Esposizione* introduce con la consueta chiarezza. Se, a causa della grandezza del Paese, la costituzione della Francia repubblicana deve essere rappresentativa, argomenta Condorcet, è necessario definire con precisione in che cosa consiste «il diritto di sovranità» e, per conseguenza, come si organizzano e che forma prenderanno i pubblici poteri. È con questo problema in testa che traccia una prima partizione in base a un esercizio che può essere immediato oppure mediato. Non solo. Due giorni dopo, in un intervento sulla stampa, Condorcet ritorna sul punto per precisarne ulteriormente il senso: all'esercizio immediato (cioè diretto) ora attribuisce addirittura una patente di democraticità e il compito di tutelare i diritti dei cittadini.

La nuova Costituzione è rappresentativa quanto alla legislazione e all'amministrazione; è democratica per le leggi costituzionali e per la censura delle leggi oppressive o ingiuste emanate dai rappresentanti. È rappresentativa per tutto ciò che non può essere fatto né bene né in tempo utile che da un'Assemblea, per ciò che, senza alcun pericolo per la libertà, può essere demandato a dei rappresentanti; è immediatamente democratica per tutto ciò che può essere fatto al tempo stesso da Assemblee separate, per ciò che non può essere delegato, senza con ciò attentare ai diritti dei cittadini.¹¹

La precisazione aiuta a cogliere l'idea, particolarissima, che Condorcet si è fatto di questa parte del «diritto di sovranità». Che essa abbia a che fare con la sfera della volontà, cioè della decisione, è cosa evidente. Del resto è l'utilizzo che ancor oggi contraddistingue gli istituti referendari, attraverso i quali si rimanda agli elettori l'ultima parola su determinati quesiti. Ed è l'utilizzo meno lontano dal disegno di Rousseau, secondo il quale la legge per essere tale doveva essere l'espressione diretta della volontà generale. Per Condorcet le cose sono più complesse e il campo della decisione non esaurisce il raggio d'azione delle procedure (oggi dette) referendarie.

Se le Assemblee primarie, ai suoi occhi, non sono soltanto le sedi deputate a emendare, tutte o in parte, leggi in qualche misura insoddisfacenti è perché il suo progetto intende aprire loro altri ambiti connessi, legati o intersecanti la sfera della sovranità. La maggior ampiezza si può ricavare anche dalla titolatura scelta per introdurre la materia: *Titolo VIII. Della censura del Popolo sugli atti della rappresentanza nazionale, e del diritto di petizione*. Da notare è soprattutto l'aggiunta dopo la virgola. Con quelle parole Condorcet sembra voler mettere in chiaro, in una

¹⁰ L'espressione è tratta da un suo intervento in cui, però, mai ricorre il nome di Condorcet. Nella stessa pagina, per altro, si legge questa notazione che, come si vedrà, calza a pennello per cogliere il senso del *Titolo VIII* della cosiddetta Girondina: «quando su un sistema rappresentativo si innesta il *referendum* non abbiamo un terzo tipo di forma di governo, che si possa ritenere intermedio fra la democrazia diretta e la democrazia rappresentativa: tutt'al più, si può parlare di un *sottomodello rappresentativo-referendario*, nel quale il popolo ha sia il potere di eleggere i propri rappresentanti (e di controllarne l'operato, con facoltà sanzionatoria), sia quello di partecipare con appositi istituti alle decisioni pubbliche, sino a poter procedere anche alla loro assunzione attraverso specifiche votazioni». (M. Luciani, *Il referendum. Questioni tecniche dell'esperienza italiana*, in «Revista catalana de dret públic», n. 37, 2008, p. 163).

¹¹ Il commento apparve in un resoconto giornaliero sui lavori delle Assemblee rappresentative che da qualche tempo, e in forma anonima, Condorcet redige per la «Chronique de Paris» (17 febbraio 1793, p. 190).

parte quasi interamente dedicata a un diritto a prima vista solo negativo, l'eguale possibilità di attivare azioni positive, di agire, di fare. Come? Attraverso il diritto d'indirizzare petizioni alle autorità costituite e grazie alla possibilità di «sollecitare la messa in giudizio dei funzionari pubblici in caso d'abuso di potere e di violazione della legge»¹². È come se Condorcet avesse voluto decostruire la sovranità in più parti per poi conferirne l'esercizio ai cittadini riuniti nelle Assemblee primarie. Ed è questa l'idea che guida tutto il suo lavoro di costituzionalista: l'unica forma di sovranità popolare concepibile ai suoi occhi, è infatti un «esercizio ordinato e pacifico, riflessivo e ben regolato, dei cittadini riuniti nelle loro Assemblee, l'insieme delle quali (e nessun altro soggetto) detiene la sovranità»¹³.

Entrando nel testo, si può facilmente notare come le Assemblee primarie, in virtù del meccanismo della censura sulle leggi, diventino anche il luogo per accedere – certo attraverso una procedura piuttosto complessa – all'iniziativa legislativa. Quest'ultima, come è noto, è una chiave davvero preziosa che non per nulla i sovrani ottocenteschi hanno custodito gelosamente, combattendo le mire delle Assemblee rappresentative; ma allo stesso tempo si tratta di un potere oscuro, o comunque non cristallino, se persino nel *Contratto Sociale* non è detto in maniera esplicita a chi realmente ne spetti l'esercizio¹⁴.

La questione, insomma, non è liscia né piana. Anche per questo merita ricordare che al giurista francese Michel Pertué, secondo il quale l'istituto della censura sulle leggi prefigurerebbe tutt'al più un diritto negativo, e non una forma diretta di democrazia, ha ribattuto Ettore Rotelli. Quest'ultimo ha fatto notare che l'eventuale nuovo testo legislativo, a cui si giunge attraverso le procedure previste nel *Titolo VIII*, «entra in vigore per effetto di uno specifico voto popolare» e cioè «costituisce democrazia diretta, inserita nel *continuum* della rappresentativa»¹⁵, in linea con l'interpretazione dell'istituto referendario di Massimo Luciani¹⁶. Del resto, la redazione del primo articolo del *Titolo VIII*, con i suoi richiami ad ambiti specifici di applicazione, potrebbe dissipare i dubbi in merito:

Quando un cittadino crederà utile o necessario esercitare la sorveglianza dei rappresentanti del Popolo su atti di Costituzione, di legislazione o d'amministrazione generale, innescare la riforma di una legge esistente o *la promulgazione di una nuova legge*, avrà il diritto di reclamare all'ufficio della sua Assemblea primaria che sia convocata nella domenica più vicina per deliberare sulla sua proposta.¹⁷

La possibilità di porre un veto, altra fondamentale prerogativa del sovrano, è invece connessa a un caso molto particolare: quando Corpo legislativo e Assemblee primarie arrivano allo scontro rispetto a una richiesta di censura, cioè di revisione legislativa. In caso di successo dell'azione promossa dai cittadini, scatta la non rieleggibilità dei rappresentanti che si sono espressi contro la revisione. La situazione contemplata è dunque assai delicata perché non chiama in causa solo «gli atti», cioè le leggi, e dà l'impressione che la “Girondina”, solitamente così rispettosa e iper-garantista,

¹² Condorcet, *Piano di costituzione*, cit., p. 140.

¹³ Cassina, *Uno scienziato prestato al costituzionalismo*, cit., p. 23.

¹⁴ G. Bacot, *Jean-Jacques Rousseau et la procédure législative*, in «Revue Française d'Histoire des Idées Politiques», 2002/1 (N° 15), pp. 45-61, DOI 10.3917/rfhip.015.0045

¹⁵ Per Michel Pertué si veda Id., *Les projets constitutionnels de 1793*, in M. Vovelle (éd.), *Révolution et République. L'exception française*, Paris, Kimé, 1987, pp. 174-197; la citazione di Ettore Rotelli è tratta da Id., *Le Costituzioni di democrazia. Testi 1689-1850*, Bologna, il Mulino, 2008, p. 81.

¹⁶ Si veda più sopra, nota 10.

¹⁷ Condorcet, *Piano di costituzione*, cit., p. 136; il corsivo è mio.

improvvisamente cambi registro. Ora, è vero che l'esercizio diretto del diritto di sovranità può avere ricadute anche sulle persone, nella fattispecie su coloro che sono stati eletti per esercitare in forma indiretta quel medesimo diritto di sovranità e che, alla prova dei fatti, non hanno saputo interpretare la volontà – per così dire – generale¹⁸; ma si tratta dell'esclusione da una sola legislatura, dunque non più di un anno.

Singoli cittadini, si è anche detto, godono inoltre del diritto di petizione (volto a segnalare questioni personali) e della possibilità di rappresentare gravi irregolarità commesse da rappresentanti e amministratori (questi ultimi, espressione dei poteri delegati). Se si tiene presente che gli stessi cittadini intervengono, attraverso procedure elettive, nella formazione delle giurie incaricate di dare corso ai procedimenti del caso, sembra che con gli ultimi artt. del *Titolo VIII* s'intenda dotare i cittadini di un'arma difensiva: nel caso di mancanze legislative, attraverso procedure referendarie *ante litteram*, ma anche nel caso di errori o di eccessi commessi dai poteri elettivi, espressione a loro volta dell'esercizio mediato, cioè delegato, del potere. Non del tutto chiari, in realtà, sono gli iter da seguire qualora s'intenda avvalersi del diritto di petizione o procedere per la «messa in giudizio». Tuttavia il fatto che entrambi le situazioni siano inserite ancora nel *Titolo VIII* (piuttosto che in altre parti dell'articolato costituzionale) fa pensare alla messa in moto di un meccanismo a cerchi concentrici, non dissimile da quello ideato per la censura sulle leggi¹⁹.

È stato giustamente rilevato che in questa, come in altre parti della cosiddetta Girondina, forte è l'eco della prima costituzione dello Stato della Pennsylvania²⁰. L'affermazione non è peregrina se solo si pensa alla vicinanza di idee, ai rapporti amichevoli, e soprattutto alla stretta collaborazione tra Condorcet e Thomas Paine, rafforzata con la comune partecipazione ai lavori del *Comité des Neuf*. La novità della materia “referendaria” difatti è ben presente a Condorcet il quale, ancor prima di addentrarsi nei dettagli applicativi, si premura di analizzarne la fondatezza in vista della sua fattibilità. Come? Il punto che più gli preme, è capire se sia possibile ottenere dal voto disperso di una moltitudine di elettori risoluzioni di grande rilevanza, senza turbare la tranquillità pubblica e nulla concedendo alle fazioni o allo spirito insurrezionale, i due tarli corrosivi del processo rivoluzionario francese. Sono temi su cui Condorcet lavora da sempre²¹ e anche nell'*Esposizione* vi indugia a lungo. La soluzione cui giunge consiste nel distinguere tra la natura dei quesiti – solo quelli definiti «in modo irrevocabile» possono essere ammessi – e nel separare le operazioni di voto, individuali

¹⁸ La possibilità è contemplata agli artt. XXII-XXV (Condorcet, *Piano di costituzione*, cit., p. 139).

¹⁹ « A mettere in moto la procedura può bastare un singolo cittadino se la richiesta è considerata «meritevole di deliberazione» nella sua Assemblea primaria, in quelle del suo cantone e, infine, del suo dipartimento. Il quesito, a quel punto, passa al Corpo legislativo che deve pronunciarsi sulla sua ammissibilità. Se è ammesso, la nuova legge dovrà comunque ricevere l'approvazione di tutte le Assemblee primarie del Paese. Se non è ammesso, se cioè si crea un conflitto tra un dipartimento e il Corpo legislativo, le Assemblee di tutto il paese sono chiamate a esprimersi: e se danno ragione al dipartimento, il Corpo legislativo deve sciogliersi e si procede a nuove elezioni con le limitazioni già dette». (Cassina, *Uno scienziato prestato al costituzionalismo*, cit., pp. 22-23).

²⁰ Sul punto cfr. H. Dippel, *Aux origines du radicalisme bourgeois. De la Constitution de Pennsylvanie de 1776 à la constitution de 1793*, Francia, *Forschungen zur westeuropäischen Geschichte*, 1989, pp. 62-73; G. Magrin, *Condorcet: un costituzionalismo democratico*, Milano, Franco Angeli, 2001, p. 149 ss.; F. Mazzanti Pepe (a cura di), *Culture costituzionali a confronto : Europa e Stati Uniti dall'età delle rivoluzioni all'età contemporanea*, Genova, Name, 2005, *passim*.

²¹ Se i modi per raggiungere la verità, anche in ambito pubblico, sono il vero centro della sua indagine, uno spazio importante è dedicato anche al problema contrario: cfr., da ultimo, G. Paoletti, *Les Lumières et l'art de tromper: le cas de Condorcet*, in F. Salaün-J.-P. Schandeler (éds), *Enquête sur la construction des Lumières*, Centre International d'Étude du XVIII^e siècle, Ferney-Voltaire, 2018, pp. 79-97.

e silenziose (come anche Rousseau se le era immaginate), dalla libera discussione la quale, invece, è sempre auspicabile che preceda, porti chiarezza e dunque prepari il momento elettorale²².

Lo hanno scritto in molti, e non pretendo affermare nulla di nuovo quando dico che c'è un abisso tra le implicazioni delle operazioni di voto «per mezzo di sì e no»²³ prefigurate da Condorcet e ciò che si ricava leggendo gli articoli 58, 59 e 60 della costituzione dell'Anno I. Per la Montagna, la presenza attiva dei cittadini appare un'ipotesi davvero remota: solo se un decimo delle Assemblee primarie della metà più uno di tutti i dipartimenti avessero «reclamato», cioè si fossero opposte a un progetto di legge, allora sarebbe scattata la convocazione di tutte le Assemblee primarie; ma non è dato sapere a che scopo, visto che il testo non lo spiega. Si può solo presumere per accettare o rifiutare quel progetto di legge, senza alcuna possibilità di proporre modifiche né meno che mai un'altra redazione. Ma è inutile insistere sul punto: come più volte è stato detto, è un esercizio ridotto ai minimi termini, in forma puramente abrogativa, una specie di *resto di sovranità* ciò che caratterizza il testo della Montagna²⁴. Che poi siano termini non troppo diversi da quelli di cui godono le cittadine e i cittadini di tante Repubbliche attuali non dovrebbe costituire un motivo di vanto.

Altra affermazione inconfutabile: il contributo di Condorcet al costituzionalismo, nella prospettiva della storia e della filosofia politica, è un passaggio fondativo e non ancora abbastanza conosciuto, nonostante la messe di studi degli ultimi anni. Tra i molti, quello di Nadia Urbinati si distingue per un'interpretazione acuta, profonda e innovativa. A suo giudizio, il tentativo di Condorcet va oltre la modellistica costituzionale perché, a conti fatti, mira a trasformare «la partecipazione da una virtù appassionata ed emotiva in una virtù discorsiva e basata sul giudizio, prefigurando così il passaggio del repubblicanesimo classico a un modello deliberativo di democrazia»²⁵. Dunque un progetto geniale, quello da lui ideato, in cui per la prima volta si prospetta una valida «alternativa sia al modello aristocratico di governo rappresentativo di Montesquieu (e di Sieyès) sia alla sovranità immediata e irrappresentabile di Rousseau»²⁶. Il risultato è un riposizionamento della politica di spessore (e sapore) quasi antropologico: «agire sul comportamento attraverso procedure e norme finalizzate a riorientare la ragione e le passioni moderandole al fine di fare del giudizio la guida della volontà»²⁷.

Anche per questo, in conclusione, viene da porre una domanda sul luogo che gentilmente ospita questo e altri interventi. Siamo, cioè, davvero di fronte a un «Classico», come recita il titolo della rubrica? Pensando alla vicenda editoriale del *Plan* e, in particolare, dell'*Esposizione dei principi e dei motivi*, viene da rispondere in maniera negativa. Se invece si guarda ai contenuti politico-costituzionali di cui è portatore, c'è solo da augurarsi che davvero lo divenga, e molto presto.

²² L'esame del problema, in realtà, è molto più articolato e comprende sottili distinzioni tra i diversi tipi di discussione che contribuiscono nel complesso alla deliberazione. Su questo si veda N. Urbinati, *Democrazia rappresentativa. Sovranità e controllo dei poteri*, Roma, Donzelli, 2010, p. 205 ss.

²³ Sto citando dall'art. VI [222] del *Titolo VIII* (Condorcet, *Piano di Costituzione, 1793*, cit. p. 137).

²⁴ Intendo il testo licenziato il 24 giugno 1793, non il progetto presentato dal comitato presieduto da Hérault de Séchelles che, invece, conserva molti dei tratti democratici caratterizzanti il testo condorcettiano.

²⁵ N. Urbinati, *Democrazia rappresentativa*, cit., p. 175.

²⁶ *Ivi*, p. 176.

²⁷ *Ivi*, p. 175.

Cristina Cassina